



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTO l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 così sostituito dall'art. 4, comma 1 dal decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito decreto legislativo n. 28 del 2011), recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*, che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO l'articolo 32 del suddetto decreto legislativo n. 28 del 2011, che istituisce *“un fondo presso la Cassa conguglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale”* per *“interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica”*, al fine di *“corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030”* attraverso l'individuazione *“senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”* di *“attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021), recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;

VISTI gli articoli 48 del suddetto decreto legislativo n. 199 del 2021, avente ad oggetto *“disposizioni sull'attività di monitoraggio e produzione statistica in materia di energia affidata al GSE”*;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 320 che, in attuazione del citato articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, disciplina e regola le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee, realizzata e gestita dal GSE;

VISTO l'articolo 19, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021 che prevede l'istituzione di una Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal GSE;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024, n. 368, con il quale, ai sensi del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, è stata istituita la Piattaforma unica digitale, denominata Piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili);

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, recante *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”* e, in particolare, gli articoli 8 e 9 recanti rispettivamente la disciplina inerente alla procedura abilitativa semplificata e al procedimento per ottenere l'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022 n. 264 e, in particolare, l'articolo 4 recante disposizioni sul Ministero della transizione ecologica che assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* ed in particolare l'articolo 7, *“Diritto a servizi on-line semplici e integrati”*, nonché l'articolo 50 *“Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui tutti i servizi digitali della PA devono essere accessibili ai cittadini tramite l'autenticazione con SPID, o Carta d'Identità Elettronica (CIE), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

VISTE le Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e le Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, che garantiscono l'interoperabilità del Sistema informativo della Pubblica Amministrazione con quelli di altri soggetti;

VISTE altresì le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con la determinazione n. 407/2020, e successivamente modificate con la Determinazione AgID n. 371/2021 che contribuiscono a rafforzare ed omogenizzare il quadro normativo di riferimento per la produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Rep. atti n. 25/148/CU05/C5-C10, nella seduta del 27 novembre 2025;

RITENUTO opportuno accogliere le proposte ablativo non condizionanti della Conferenza unificata relative all'eliminazione di "altri rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/2006" nelle matrici "da attività agrosilvopastorale", rispettivamente nelle:

- a) Schede tecniche biomasse -biogas (allegato A e B);
- b) Schede tecniche biometano (allegato A e B).

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto adotta i modelli unici per la procedura abilitativa semplificata e per l'autorizzazione unica, di cui agli Allegati A e B.
2. I modelli di cui al comma 1 saranno operativi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e costituiscono l'unico modello di istanza rispettivamente per la procedura abilitativa semplificata e per l'autorizzazione unica sul territorio nazionale.
3. I modelli di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche su proposta del GSE, delle Regioni e Province Autonome, o del tavolo tecnico di cui all'articolo 2 comma 12, del Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024, n. 368.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto, comprensivo degli Allegati A e B che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

On. Gilberto Pichetto Fratin